

Newsletter

Settembre 2021

*Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021
c.d. “Semplificazioni bis” (convertito con legge n. 29 luglio
2021, n. 108) in materia di appalti pubblici e di diritto
ambientale*

Newsletter

Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni bis" in materia di appalti pubblici e di diritto ambientale

1. Il regime degli appalti pubblici alla luce delle novità introdotte dal D.L. Semplificazioni bis

Le novità introdotte nella materia degli appalti pubblici con il c.d. Decreto semplificazioni *bis* (d.l. n. 77/2021 convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108) appaiono stratificate e complesse, anche perché in parte incidenti non direttamente sul regime ordinario dei contratti pubblici disciplinato dal relativo codice, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ma sulla normativa derogatoria introdotta anche sulla spinta dell'emergenza pandemica con decretazione d'urgenza come ad esempio il d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) e altra normativa derogatoria in materia, quale il cosiddetto decreto sblocca cantieri, d.l. 18 aprile 2019, n. 32.

Ciò in un contesto ordinamentale che tende sempre di più a spostare al di fuori della disciplina codicistica il regime degli appalti pubblici, distribuendola in altre previsioni legislative speciali, se non spesso derogatorie e temporanee, con difficoltà degli operatori di ricerca e inserimento sistematico delle norme e la creazione di regimi intertemporali, con una sorta di "effetto entropico" su una disciplina che tende a essere sempre più specialistica e stratificata.

2

2. Le modifiche alla disciplina del subappalto

La disciplina del subappalto, com'è noto, è stata oggetto di interventi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (decisioni 26 settembre 2019 - C63/18; 27 novembre 2019 - C402/18; 30 gennaio 2020, C395/18) che a più riprese ne hanno sancito, anche recentemente, l'incompatibilità con il diritto eurounitario, in primo luogo per quanto riguarda i limiti massimi di possibile

Newsletter

Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni bis" in materia di appalti pubblici e di diritto ambientale

ricorso al subappalto da parte della stazione appaltante, fissati nel regime ordinario nel 30% e temporaneamente derogati dal decreto sblocca cantieri, facendo palese l'esigenza, richiamata in più sedi anche stragiudiziali (atto di segnalazione ANAC n. 8 del 13 novembre 2019, Segnalazione dell' AGCM del 4 novembre 2020 Audizione del Presidente ANAC del 10 novembre 2020 presso la Camera dei deputati) di un intervento normativo di "riforma" della materia, anche nell'ottica di riempire i "vuoti" normativi creati dalle suddette pronunce e riportare la disciplina nazionale nei binari della compatibilità eurounitaria.

In particolare l'**art. 49 del decreto legge n. 77/2021 prevede:**

- un regime temporaneo che abroga quello introdotto dal cosiddetto decreto sblocca-cantieri (d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55), secondo cui fino al 31 ottobre 2021 - in deroga alle norme dell'art. 105 del codice dei contratti, che prevedono un limite del 30% (sia per i subappalti "ordinari", sia per quelli su categorie super specialistiche) ma anche alla legge di conversione del decreto sblocca cantieri che l'aveva portato al 40% - il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
- la rimozione, a partire dall'1 novembre 2021, di ogni limite quantitativo generale e predeterminato al subappalto, con la modifica del comma 2 dell'art. 105, del codice dei contratti.

Le stazioni appaltanti, tuttavia, potranno indicare nei documenti di gara - previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti - le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura

Newsletter

Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni bis" in materia di appalti pubblici e di diritto ambientale

dell'aggiudicatario in ragione:

- delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle delle categorie super specialistiche di opere (di cui all'articolo 89, comma 11 del codice dei contratti pubblici);
- dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- dell'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle cosiddette white list (ex comma 52 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190), ovvero nell'anagrafe antimafia (ex art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229).

È stato consequenzialmente abrogato, sempre dall'1 novembre 2021, il limite del 30% anche per le opere super specialistiche, con l'abrogazione del comma 5 dell'art. 105 del codice dei contratti, rientrando anche queste categorie di opere nella disciplina generale.

L'indicato comma 5, tuttavia, stabiliva anche il divieto di suddividere, senza ragioni obiettive, gli affidamenti in subappalto delle opere super specialistiche e, quindi, l'abrogazione della norma sembrerebbe aver fatto venir meno anche tale limitazione:

- la responsabilità in solido del contraente principale e del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, con la modifica del comma 8 dell'art. 105 del codice dei contratti pubblici, a partire dall'1 novembre 2021;

Newsletter

Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni bis" in materia di appalti pubblici e di diritto ambientale

- l'immediata modifica del comma 1 dell'art. 105, del codice dei contratti con la previsione del divieto, a pena di nullità oltre che della cessione del contratto (salvo le ipotesi previste espressamente dall'art. 106, comma 1, lettera d del codice degli appalti), anche dell' affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- il venir meno con decorrenza immediata del divieto per l'affidatario dell'appalto di praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, già oggetto della pronuncia di incompatibilità con il diritto eurounitario da parte della CGUE nella già citata pronuncia del 27 novembre 2019 (C 402/18), a seguito alla modifica del comma 14 dell'art. 105 del codice dei contratti.

Al suo posto è stata inserita l'espressa previsione secondo cui, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 49 del decreto legge in esame, le amministrazioni competenti assicurano la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui

Newsletter

Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni bis" in materia di appalti pubblici e di diritto ambientale

all'[articolo 81](#) del d.lgs. n. 50 del 2016; adottano il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, di cui all'[articolo 105, comma 16](#), del codice dei contratti pubblici e dell'[art. 8, comma 10-bis](#), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in [legge 11 settembre 2020, n. 120](#); adottano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. in esame il regolamento di cui all'[art. 91, comma 7](#), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (che individua le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa).

<><><>

3. Appalti sottosoglia e modifiche al primo Decreto Semplificazioni d.l. 16 luglio 2020, n. 76

L'art. 51 del decreto legge in esame ha apportato rilevanti modifiche al [d.l. 16 luglio 2020, n. 76](#) convertito in [legge 11 settembre 2020, n. 120](#), anche detto Decreto Semplificazioni, che aveva previsto, all'[art. 1](#), sotto la spinta dell'emergenza del Covid 19, una disciplina temporanea per accelerare le procedure di affidamento degli appalti sottosoglia sino al 31 dicembre 2021.

In particolare la disciplina era applicabile alle procedure di affidamento in cui la determina a contratte o l'altro atto di avvio siano adottati in una data compresa fra quella di entrata in vigore del [decreto legge n. 76/2020](#) e il 31 dicembre 2021. Quest'ultimo decreto ha ridotto a due le tipologie di **affidamento degli appalti sottosoglia comunitaria** (rispetto alle cinque tipologie introdotte dal decreto sblocca cantieri, così come convertito in legge) e, in particolare, ha previsto all'[art. 1, comma 2](#):

- lett. a) l'affidamento diretto "puro" per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura

Newsletter

Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni bis" in materia di appalti pubblici e di diritto ambientale

e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

- lett. b) la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'art. 51 del decreto legge n. 77/2021 in esame proroga sino al 30 giugno 2023 la possibilità di adottare le indicate procedure in deroga agli articoli 36, comma 2, per i contratti sotto soglia, e 157, comma 2, inerente agli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il medesimo articolo modifica anche i presupposti delle indicate **procedure di affidamento** intervenendo sulle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 2 del d.l. n. 76/2020 e in particolare prevedendo:

a) l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività

Newsletter

Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni bis" in materia di appalti pubblici e di diritto ambientale

di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) la procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per

lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del code dei contratti pubblici. Inoltre, il medesimo art. 51 del D.L. n. 77/2021 proroga sino al 30 giugno 2023 i termini della disciplina transitoria del D.L. 76/2020 inizialmente prevista sino al 31 dicembre 2021.

Il comma 3 dell'art. 51 del D.L. n. 77/2021, pone una norma di carattere intertemporale indicando che le modifiche apportate alle disposizioni del D.L. n. 76/2020 sull'affidamento delle procedure sottosoglia si applicano alle procedure avviate dopo data dell'1 giugno 2021 di entrata in vigore del decreto n. 77/2021.

Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara pubblicati prima

Newsletter

Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni bis" in materia di appalti pubblici e di diritto ambientale

dell'entrata in vigore del decreto n. 77/2021 ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi la disciplina del d.l. n. 76/2020 nella formulazione antecedente alla modifica. In sostanza, attualmente e sino al 30 giugno 2023, secondo l'interpretazione più plausibile la stazione appaltante può procedere all'affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria utilizzando, a sua scelta, la disciplina "ordinaria" prevista dall'art. 36 del codice dei contratti (che non risulta formalmente derogato o sospeso, neanche temporaneamente, né dal D.L. n. 76/2020, né dal D.L. n. 77/2021) oppure la disciplina temporanea "semplificata" introdotta dal D.L. n. 76/2020, così come modificata dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021.

<><><>

4. Decreto sblocca cantieri e appalto integrato

L'art. 52 del **D.L. n. 77/2021** ha apportato delle modifiche anche al **d.l. 18 aprile 2019, n. 32**, cosiddetto decreto sblocca cantieri convertito, con **modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55**.

Tra le diverse modifiche si segnala la proroga al 30 giugno 2023, rispetto alla data precedentemente fissata al 31 dicembre 2021, della sospensione a titolo sperimentale dell'applicabilità della disciplina dell'art. 59, comma 1, del codice dei contratti pubblici, nella parte in cui vieta il ricorso all'appalto integrato (affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori), con le sole eccezioni dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo. Vengono, altresì, prorogati al 30 giugno 2023 i termini della disciplina transitoria prevista nell'art. 1 del decreto sblocca cantieri (meno

Newsletter

Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni bis" in materia di appalti pubblici e di diritto ambientale

quella del comma 18 prorogata sino al 31 dicembre 2023) e le previsioni riferite alle annualità 2019, 2020 e 2021 sono sostituite il riferimento agli anni dal 2019 al 2023.

<><><>

5. Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e disciplina processuale

In riferimento agli **interventi pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea**, l'art. 48 del D.L. n. 77/2021 prevede la possibilità di ricorrere alla procedura alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando, di cui all'art. 63 del codice degli appalti, per i settori ordinari, e alla procedura negoziata senza previa indizione di gara di cui all'art. 125 del medesimo codice per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC (Piano nazionale complementare) e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. Viene, altresì, posta una disposizione processuale secondo cui, in caso di impugnativa degli atti relativi a queste procedure di affidamento in questione, relative a lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo.

Quest'ultimo è ordinariamente contemplato per le controversie aventi a

Newsletter

Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni bis" in materia di appalti pubblici e di diritto ambientale

oggetto le cosiddette infrastrutture strategiche e restringe l'ambito sia della tutela cautelare che di merito in forma specifica in considerazione dell'interesse pubblico connesso alla realizzazione dell'opera. In particolare, il suddetto articolo 125 prescrive che il Giudice amministrativo, prima di concedere la tutela cautelare, debba valutare le probabili conseguenze del provvedimento richiesto in relazione ai diversi interessi in gioco, nonché il "*preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera*", valutando altresì in modo adeguato l'interesse del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle opere (comma 2).

Inoltre, quanto alla tutela di merito, il medesimo articolo prevede, al comma 3, che l'annullamento dell'affidamento non comporta in via ordinaria la caducazione del contratto medio tempore stipulato e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente, con esclusione della tutela in forma specifica attraverso il subentro nell'esecuzione (in tali ipotesi la caducazione del contratto viene prevista solo a fronte delle più gravi violazioni della normativa in tema di appalti ai sensi dell'articolo 121 c.p.a.).

Viene, inoltre, contemplata, sempre in ordine alla realizzabilità degli interventi in questione, la possibilità di fare ricorso all'affidamento di appalti integrati (di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori) in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del D.lgs. n. 50 del 2016, anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L'aggiudicazione avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che tiene conto anche degli aspetti qualitativi oltre che economici.

<><><>

6. Altre disposizioni

Newsletter

Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni bis" in materia di appalti pubblici e di diritto ambientale

L'[art. 53](#) del D.L. n. 77/2021 prevede una **procedura semplificata per gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici sopra soglia comunitaria** (per quelli sottosoglia si applicano le previsioni semplificate di cui al [d.l. n. 76/2020](#), così come modificate dal D.L. in esame), contemplando la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ex [art. 63](#) del codice dei contratti pubblici per i settori ordinari (e uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara ex [art. 125](#) del medesimo codice per i settori speciali), in relazione agli affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.

L'[art. 47](#) del D.L. n. 77/2021 prevede una misura funzionale all'inserimento al lavoro di donne e giovani, prevedendo che le aziende che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, qualora risultino affidatarie dei contratti di appalto relativi a opere che rientrano nel PNRR presentano un rapporto sulla situazione del personale in riferimento all'inclusione delle donne nelle attività e nei processi aziendali.

Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a

Newsletter

Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni bis" in materia di appalti pubblici e di diritto ambientale

promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne.

E' previsto che nei bandi di gara siano riconosciuti punteggi aggiuntivi per gli operatori economici che nel triennio precedente non siano risultati destinatari di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori, che utilizzano strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, che si impegnino ad assumere donne e giovani sotto i 36 anni, che nell'ultimo triennio abbiano rispettato i principi di parità di genere e adottato misure per promuovere pari opportunità per i giovani e le donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e degli incarichi apicali, che abbiano presentato o si impegnino a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari di durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'[art. 7](#) del D.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.

Salva la possibilità di adeguata e specifica motivazione in senso contrario, le stazioni appaltanti includono nei bandi di gara l'obbligo del partecipante di riservare a giovani e donne una quota delle assunzioni necessarie per eseguire il contratto.

Il decreto legge 77/2021, ha introdotto interessanti novità in materia ambientale, le quali possono essere riassunte come segue.

1. VIA e VAS

Gli articoli da 17 a 26 (con esclusione dell'articolo 22-bis e 24-bis) del decreto legge 77/2021 hanno modificato in più parti la disciplina VIA contenuta nel del D. Lgs. 152/2006.

L'articolo 28 invece apporta non sostanziali modifiche alla disciplina del

Newsletter

Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni bis" in materia di appalti pubblici e di diritto ambientale

procedimento di VAS.

Tra le misure per velocizzare l'approvazione dei progetti PNRR-PNIEC sono stati previsti:

i) la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC: da nominare con successivo decreto, essa sarà composta da 40 membri con esperienza adeguata; svolgerà la sua attività a tempo pieno; avrà durata di 5 anni con possibilità di rinnovo per una sola volta.

ii) L'automatica dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC.

iii) Il dimezzamento dei termini della fase di consultazione del pubblico.

iv) L'adozione del provvedimento di VIA per i progetti PNRR-PNIEC da parte del direttore generale del ministero della Transizione ecologica di concerto con il direttore generale del ministero della Cultura con tempi più brevi rispetto al procedimento di VIA statale ordinaria.

v) Il rimborso al proponente del 50% degli oneri istruttori a fronte del ritardo nel rilascio della VIA.

vi) La riduzione dei tempi per il rilascio della VIA i tempi per il rilascio della VIA per i progetti PNRR-PNIEC, al netto dei tempi a favore del proponente, in forza delle modifiche introdotte dal decreto legge "semplificazioni bis" dovrebbero essere pari a 175 giorni.

Criteri di priorità da seguire nella valutazione dei progetti

Nella trattazione dei procedimenti sia la Commissione tecnica speciale PNRR-PNIEC sia la Commissione ordinaria VIA potranno dare la precedenza ai

Newsletter

Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni bis" in materia di appalti pubblici e di diritto ambientale

progetti:

- con un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro,
- aventi una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale,
- correlati a scadenze brevi e predeterminate.

1.1 Misure per la semplificazione del procedimento di VIA

Nell'ambito della semplificazione del procedimento di VIA, la nuova disciplina prevede:

i) una procedura specifica in caso di varianti che riguardano progetti già autorizzati che comportino modifiche e adeguamenti tecnici non sostanziali. In tal caso il soggetto interessato chiede all'autorità competente di esprimersi sull'eventuale procedura da avviare.

ii) la verifica di assoggettabilità e la consultazione preventiva: si prevedono, termini certi per lo svolgimento di determinate fasi procedurali e la riduzione di alcuni termini già previsti.

iii) nuovi termini per la verifica dell'istanza di VIA e per l'eventuale richiesta di documentazione integrativa .

iv) l'adozione del provvedimento di VIA statale da parte dell'autorità competente di concerto con il direttore generale del ministero della Cultura prima delle modifiche il provvedimento doveva essere adottato dal ministro dell'Ambiente

v) una nuova disciplina unitaria delle procedure da seguire nei casi di inerzia

Newsletter

Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni bis" in materia di appalti pubblici e di diritto ambientale

nella conclusione del procedimento e dell'attivazione del potere sostitutivo, sia per i progetti inclusi nel PNRR-PNIEC che per quelli ordinari.

vi) il provvedimento unico ambientale: si dispone che il PUA è comprensivo delle sole autorizzazioni ambientali elencate, ossia:

- a) autorizzazione integrata ambientale
- b) autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- c) autorizzazione riguardante la disciplina dell'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte;
- d) autorizzazione paesaggistica;
- e) autorizzazione culturale;
- f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico;
- g) nulla osta di fattibilità (Seveso) ;
- h) autorizzazione antisismica.

La *ratio* della elencazione normativa consiste nella restrizione delle autorizzazioni ricomprese nel PUA per agevolare la formulazione delle istanze che, sulla base dell'esperienza maturata, spesso sono redatte in modo inesatto e riportano autorizzazioni che non sono annoverabili tra quelle ambientali, con conseguente necessità dell'amministrazione di richieste di perfezionamenti dell'istanza medesima.

E' stata prevista, inoltre, la facoltà per il proponente di richiedere l'esclusione dal procedimento unico dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo.

Newsletter

Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni bis" in materia di appalti pubblici e di diritto ambientale

vii) Nuova fase preliminare (facoltativa) al provvedimento autorizzatorio unico regionale: il proponente, prima di presentare l'istanza per la VIA può definire in contraddittorio con l'autorità competente le informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale e le condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Le determinazioni espresse nella conferenza di servizi svolta in questa fase potranno essere modificate o integrate solo in presenza di elementi significativi emersi successivamente. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di cui all'articolo 27-bis D. Lgs. 152/2006. L'espletamento della fase preliminare può portare inoltre ad una riduzione dei termini della conferenza di servizi decisoria prevista dal comma 7 dell'art. 27-bis, cioè quella che dovrà adottare il PAUR.

La previsione di una fase di consultazione preventiva risponde all'obiettivo di velocizzare il rilascio del PAUR.

viii) Modifiche alla disciplina del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) finalizzate a fornire precisazioni riguardo alle procedure da seguire in relazione al rilascio di titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché in relazione ad eventuali varianti urbanistiche:

- le integrazioni documentali che l'autorità competente può richiedere al proponente possono riguardare anche i titoli abilitativi compresi nel PAUR;
- qualora il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di

Newsletter

Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni bis" in materia di appalti pubblici e di diritto ambientale

un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel PAUR ;

- qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, l'amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo;

- se le opere autorizzate rivestono il carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza deve darne atto.

1.2 Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica

Sono introdotte non rilevanti modifiche alla disciplina della VAS contenuta negli articoli 11-18 del D. Lgs. 152/2006. In particolare sono apportate modifiche alla fase della verifica di assoggettabilità, della redazione del rapporto ambientale, nonché alle fasi di consultazione e di monitoraggio.

Piuttosto generica appare la previsione contenuta nel nuovo comma 3-bis

Newsletter

Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni bis" in materia di appalti pubblici e di diritto ambientale

inserito nell'art. 18 del D. Lgs. 152/2006. La norma affida, infatti, all'autorità competente il compito (ad esempio il Comune per i piani urbanistici) di verificare lo stato di attuazione del piano o programma e degli effetti da esso prodotti nonché del contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali.

<><><>

2. Interpello ambientale

L'art. 27 del decreto legge 77/2021 ha introdotto un nuovo articolo nel Codice dell'ambiente, il 3 *septies*, con il quale ha disciplinato l'istituto dell'interpello ambientale.

La *ratio* è quella di facilitare la risoluzione di dubbi interpretativi legati all'applicazione di norme e procedure in materia ambientale, attraverso uno strumento "semplice" che consenta un costante confronto tra operatori privati e ministero della Transizione Ecologica.

Sotto il profilo procedurale, viene prevista la possibilità di inviare al MiTE istanze di ordine generale, sull'applicazione della normativa ambientale statale, da parte di alcuni soggetti, vale a dire:

- le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni,
- le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
- le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano.

Newsletter

Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni bis" in materia di appalti pubblici e di diritto ambientale

Nel corso dell'iter di conversione in legge è stato, peraltro, previsto che la risposta alle istanze deve essere fornita entro 90 giorni dalla data della loro presentazione. Ciò al fine di assicurare la conclusione del procedimento di chiarimento entro un termine definito.

Viene inoltre specificato che le risposte del MiTE costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, preservando in tal modo una maggiore omogeneità nell'applicazione delle norme a livello territoriale.

<><><>

3. Cessazione della qualifica di rifiuto

L'art. 34 del d.l. 77/2021 ha modificato l'art. 184 *ter* del D.Lgs. 152/2006, al fine di razionalizzare e semplificare l'iter procedurale delle autorizzazioni cd. "caso per caso".

Come è noto, infatti, qualora i criteri e le condizioni, affinché un rifiuto cessi di essere tale, non siano stati definiti, nè a livello europeo, né in ambito nazionale, questi stessi criteri possono essere oggetto di singole autorizzazioni rilasciate, appunto "caso per caso".

L'art. 184 *ter*, oggetto peraltro negli anni di numerose modifiche normative, stabiliva un complesso *iter* di verifiche successive al rilascio di queste autorizzazioni.

In particolare, era previsto un articolato sistema di controlli che l'ISPRA e il Ministero della Transizione Ecologica dovevano svolgere, a campione, e successivamente al rilascio delle autorizzazioni da parte delle Regioni o Province delegate. Tali forme di controllo, peraltro, si andavano ad aggiungere a quelle previste in via ordinaria e finalizzate alla vigilanza sulla corretta

Newsletter

Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni bis" in materia di appalti pubblici e di diritto ambientale

applicazione delle specifiche prescrizioni dettate e in generale della normativa di riferimento.

Con le modifiche introdotte dal dl 77 del 2021 e confermate con la legge di conversione, si è cercato di snellire la fase dei controlli, assicurando comunque il coinvolgimento dell'ISPRA.

È stata così eliminata la fase di verifica dell'autorizzazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica e, contestualmente, è stato introdotto un parere preventivo obbligatorio da parte di ISPRA/Arpa territorialmente competente.

Il nuovo impianto appare senza dubbio migliorato rispetto a quanto previsto in precedenza, anche se desta qualche perplessità la scelta di mantenere comunque in capo all'ISPRA un potere di controllo "a campione", successivo al rilascio dell'autorizzazione. Quest'ultima, infatti, viene rilasciata sulla base di un parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, che pertanto sembra essere chiamata a verificare la correttezza del suo stesso operato.

<><><>

4. Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare

L'art. 35 del d.l. 77/2021 modifica numerose disposizioni del Codice dell'ambiente (D.Lgs.152/2006) in materia di gestione dei rifiuti, al fine promuovere l'economia circolare.

Con riferimento agli "impianti mobili" le modifiche introdotte sono finalizzate a favorire il recupero dei rifiuti, attraverso la semplificazione.

Viene in particolare prevista la riduzione del termine per la comunicazione di avvio della singola campagna di attività, la quale deve ora intervenire almeno venti giorni prima dell'installazione dell'impianto, a fronte dei sessanta giorni

Newsletter

Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni bis" in materia di appalti pubblici e di diritto ambientale

previsti in precedenza.

Inoltre, con la modifica apportata all'allegato IV alla Parte II del Codice dell'ambiente, è stata prevista anche l'esclusione per questa tipologia di impianti dalla verifica di assoggettabilità a VIA, in funzione della tipologia dei materiali trattati e della durata delle campagne.

In particolare, non è più necessario svolgere la verifica di assoggettabilità a VIA per:

- gli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni;
- gli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna abbia una durata inferiore a trenta giorni.

Tra le modifiche introdotte in sede di conversione in legge del decreto, si segnalano le novità apportate all'art. 230 del D.Lgs. 152 del 2006, relativo alla manutenzione delle infrastrutture a rete. In particolare, sono stati chiariti alcuni aspetti della gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, superando le numerose incertezze applicative, dovute ad una nebulosità della norma e "aggravate" dalle molteplici interpretazioni fornite nel tempo.

È stato quindi specificato che tali rifiuti si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

Sotto il profilo procedurale, inoltre, si prevede che la raccolta e il trasporto siano accompagnati da un unico documento per ciascun automezzo e relativamente al percorso di raccolta.

Il modello di questo documento dovrà essere definito con una delibera

Newsletter

Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni bis" in materia di appalti pubblici e di diritto ambientale

dell'albo gestori ambientali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione (ossia entro il 28 settembre 2021).

È stato inoltre chiarito che tali rifiuti possono essere:

- conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero;
- o in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o l'unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb) del Codice dell'ambiente.

Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti e all'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 298 del 1974.

L'art. 35 del d.l. 77/2021 interviene anche sui contenuti dei piani regionali per la gestione dei rifiuti, modificando l'art. 199 del Codice dell'ambiente.

In particolare, viene previsto che i piani regionali per la gestione dei rifiuti devono, tra l'altro, contenere anche:

- l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione;
- idonee modalità di gestione e smaltimento in ambito regionale dei rifiuti contenenti amianto, al fine di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di tali rifiuti.

L'obiettivo è quello di assicurare un maggiore monitoraggio, a livello regionale, dei flussi di questi rifiuti e la predisposizione delle misure necessarie per garantirne la loro corretta gestione.

<><><>

Newsletter

Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni bis" in materia di appalti pubblici e di diritto ambientale

5. Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico

Durante l'iter di conversione in legge del dl 77 del 2021 è stato introdotto un nuovo articolo, il 36-ter, a mente del quale:

- tutte le figure commissariali previste dalle diverse normative vengono ricondotte ad unità, creando l'unica figura del Commissario di Governo;
- gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR sono dichiarati interventi di preminente interesse nazionale;
- i commissari di Governo promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento; mentre le strutture regionali preposte al rilascio di pareri e nullaosta, anche ambientali, assumono come prioritarie le attività indicate dai commissari di Governo;
- gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente;
- in caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilità del Commissario, con Dpcm, su proposta del Ministro della transizione ecologica, può essere revocato il Commissario in carica e nominato un altro soggetto che subentra con i medesimi poteri;

Newsletter

Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni bis" in materia di appalti pubblici e di diritto ambientale

- in materia di espropriazione per pubblica utilità dal Dpr 327/2001 (Testo Unico espropri) vengono ridotti a metà diversi termini e sono previste semplificazioni per le occupazioni d'urgenza delle aree necessarie alla esecuzione delle opere.

<><><>

6. Bonifica dei siti contaminati

L'articolo 37 del d.l. 77/2021 ha introdotto alcune misure al fine di accelerare le procedure di bonifica e la riconversione dei siti industriali, intervenendo sulla disciplina prevista da numerosi articoli del Codice dell'ambiente.

Viene in particolare modificato l'art. 242 che definisce le procedure operative ed amministrative in materia di bonifica, ovvero le misure da porre in essere al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

Nello specifico, viene modificato il comma 7 stabilendo che, con il provvedimento di approvazione regionale del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, siano stabiliti non solo i tempi di esecuzione nonché indicate le eventuali prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, ma anche:

- le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate,
- le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente.

Viene inoltre inserito un nuovo comma, il 7-bis in base al quale, qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto

Newsletter

Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni bis" in materia di appalti pubblici e di diritto ambientale

siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate.

Resta comunque fermo l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione.

In sede di conversione in legge è stato introdotto anche un successivo comma, 13 bis, con il quale è stato definito un procedimento amministrativo per l'individuazione dei valori di fondo nelle ipotesi in cui la procedura di bonifica interessi un sito, in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del Codice dell'Ambiente.

Diverse modifiche sono state apportate anche all'art. 242 ter che disciplina gli interventi e le opere nei siti oggetto di bonifica.

Si ricorda che questo articolo è stato introdotto dal d.l. 76 del 2020, al fine di ampliare e semplificare la realizzazione di determinati interventi in aree incluse nel perimetro di terreni che sono oggetto di bonifica, a condizione che tali interventi non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il compimento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori.

Nel dettaglio delle modifiche introdotte si segnala innanzitutto che i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono aggiunti agli interventi e alle opere che possono già essere realizzati nei siti oggetto di bonifica, ivi compresi i siti di interesse nazionale.

Ciò, come evidenziato nella relazione illustrativa, consentirà che anche i siti

Newsletter

Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni bis" in materia di appalti pubblici e di diritto ambientale

non ancora bonificati possano essere immediatamente utilizzati per la realizzazione dei progetti del PNRR.

Viene successivamente chiarito che le disposizioni sugli interventi e le opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica si applichino anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi, ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che sul sito oggetto di bonifica sia già stata effettuata la caratterizzazione.

Infine, si segnala l'introduzione del nuovo comma 4 bis, che prevede l'applicazione della procedura prevista dall'art. 11 del DPR 120 del 2017 per la definizione dei valori di fondo naturale.

Sotto tale profilo, nella relazione illustrativa, viene chiarito che tale previsione è finalizzata a rendere immediatamente fruibili per nuovi investimenti aree non contaminate ma caratterizzate dalla presenza naturale di determinati elementi (quali ad es. l'arsenico).

Per quanto riguarda la gestione delle acque sotterranee emunte (art. 243) le modifiche riguardano:

- la previsione che il relativo trattamento debba effettuarsi anche in caso di utilizzazione di queste acque nei cicli produttivi in esercizio nel sito;
- il dimezzamento dei termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque emunte al fine di garantire la celerità degli interventi di messa in sicurezza, di emergenza e di prevenzione.

Il decreto 77/2021 apporta importanti modifiche anche in materia di obblighi per i soggetti non responsabili della potenziale contaminazione, al fine di incentivare le procedure di caratterizzazione da parte di questi soggetti.

Nello specifico viene previsto che il procedimento di bonifica, avviato su

Newsletter

Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni bis" in materia di appalti pubblici e di diritto ambientale

istanza dei suddetti soggetti, è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 4, D.Lgs. 152 del 2006.

In tal caso, il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente.

Con le modifiche apportate si vuole dare maggiore certezza nelle tempistiche per l'individuazione del soggetto responsabile della contaminazione da parte della Provincia e al tempo stesso fornire al soggetto, non responsabile della contaminazione (che ha avviato volontariamente le procedure di bonifica), lo strumento per agire in via di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile.

Interessante è la novità introdotta all'articolo 248 del D.Lgs. 152 del 2006 che interviene in maniera diretta sull'inerzia della Provincia nel rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. L'articolo 248 prevede ora che qualora la Provincia non provveda a rilasciare detta certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica predisposta dall'ARPA territorialmente competente, provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni.

Viene in altri termini fissato un termine massimo entro il quale la Regione deve esprimersi in luogo della Provincia.

Con le modifiche all'articolo 252 del D.Lgs. 152 del 2006, relativo ai siti di interesse nazionale si è intervenuti sui valori d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che saranno individuati con decreto di natura

Newsletter

Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni bis" in materia di appalti pubblici e di diritto ambientale

non regolamentare del MiTE su proposta dell'ISPRA.

Inoltre è stata introdotta la possibilità, a condizione che siano rispettate specifiche norme tecniche da adottare con regolamento ministeriale, di dare esecuzione al piano di caratterizzazione decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attività al MiTE.

Di rilievo la novità di cui al comma 9-quater, che introduce l'adozione con decreto del MiTE di modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui all'articolo 242 e, soprattutto, i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.

Si segnala, infine, che è stato abrogato il comma 4 *quater* - inserito dal D.L. n. 76 del 2020 - che disciplinava la certificazione di avvenuta bonifica dei siti di interesse nazionale a stralcio, per coerenza con quanto adesso previsto dal nuovo comma 7 bis all'art. 242.

Durante l'esame parlamentare per la conversione in legge del decreto 77/2021 è stato approvato un emendamento volto a modificare l'articolo articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, relativo alle disposizioni in materia di matrici materiali di riporto.

Si ricorda che questo articolo reca l'interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in base al quale sono esclusi dall'ambito di applicazione del regime dei rifiuti:

- alla lettera b), il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- alla lettera c), il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è

Newsletter

Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni bis" in materia di appalti pubblici e di diritto ambientale

stato scavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Nello specifico, con le modifiche introdotte viene sostituito integralmente il comma 3 prevedendo che le matrici materiali di riporto, che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione, siano gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente.

Si resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento e approfondimento.

Per informazioni è possibile scrivere agli avvocati:

stefano.cresta@crestaeassociati.eu

laura.polito@crestaeassociati.eu

DISCLAIMER

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e divulgativo. Essa non contiene né costituisce un parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

INFORMATIVA *privacy*

La presente Newsletter è inviata a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali nel corso di rapporti professionali o di incontri, convegni, workshop et similia. I dati personali in questione sono trattati in formato cartaceo per finalità strettamente collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati nonché per finalità informative o divulgative e non saranno fatti oggetto di profilazione né saranno comunicati a soggetti terzi (salvo che la comunicazione sia imposta per legge o sia strettamente necessaria per lo svolgimento dei rapporti professionali nel corso dei quali i dati sono stati forniti. Il titolare del trattamento dei dati è Cresta & Associati - Studio Legale con sede legale in Torino, Via Principi D'Acaja n. 47 e sedi operative a Milano, Via Olmetto n. 3 e Bologna, Via Castiglione n. 7. Il trattamento dei dati ha luogo presso le indicate sedi dello Studio ed è curato solo da dipendenti, collaboratori, associati o soci incaricati del trattamento. Qualora abbia ricevuta la presente Newsletter per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà inviare un'e-mail a

Newsletter

Focus sulle novità introdotte dal Decreto legge n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni bis" in materia di appalti pubblici e di diritto ambientale

segreteria@crestaassociati.eu In ogni caso, Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, nonché di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste di cui sopra vanno rivolte via fax alla sede legale di Cresta & Associati al n. +39 011.5172172